

In relazione ai criteri per la definizione dei requisiti minimi per accedere funzioni di guida di tirocinio già illustrati e convenuti con le Rappresentanze Sindacali, le parti concordano le seguenti modalità di riconoscimento delle funzioni svolte.

- A. Previsione di un tempo standard da dedicare alle attività obbligatorie della guida di tirocinio, anche sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi consigli di corso di laurea.
 - B. Valorizzazione economica della funzione di guida di tirocinio, tenendo conto anche dell'esistenza di eventuali accordi sindacali.
 - C. Riconoscimento di crediti ECM.
 - D. Certificazione dell'attività svolta dalle guide di tirocinio. Viene rilasciata congiuntamente dal presidente del Consiglio di Corso di Laurea e dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti
- Vengono presi in considerazione i tempi necessari per lo svolgimento dei seguenti adempimenti da ritenersi attività professionale aggiuntiva rispetto al debito orario contrattuale.
 - a) accoglienza per ciascun gruppo di allievi in base alle indicazioni fornite dai singoli corsi di laurea
 - b) valutazione per ogni singolo allievo assegnato alla medesima guida di tirocinio.

Si ritiene opportuno individuare dei tempi standard che poi potranno essere utilizzati per quantificare l'impegno individuale di ogni guida di tirocinio:

60 minuti per l'attività indicata al punto a)

10 minuti per l'attività indicata al punto b).


Una volta determinato l'impegno orario aggiuntivo il dipendente potrà optare per il pagamento, con la tariffa del lavoro straordinario, o il recupero delle ore effettuate, in tale ultima ipotesi naturalmente compatibilmente con le esigenze di servizio. Inoltre per l'effettuazione dell'attività di guida di tirocinio verrà riconosciuta una quota mensile di € 70 rapportata ai mesi di effettivo svolgimento della funzione e una quota aggiuntiva di 100 € una tantum subordinata ad una valutazione dei coordinatori tecnici pratici.

Il personale che svolge funzioni di coordinamento non ha titolo ai riconoscimenti economici mensili, in quanto l'attività di guida tirocinio è collegata allo svolgimento delle funzioni proprie delle diverse figure professionali (infermiere, ostetrica, tecnico di laboratorio biomedico, tecnico di radiologia, fisioterapista) che sono diverse da quelle richieste ai coordinatori, mentre ha titolo alla quota una tantum di 100 euro erogate con la retribuzione sulla base dell'esito positivo della valutazione delle attività svolte.

La presenza di allievi nell'unità operativa è però valutata per l'attribuzione della specifica indennità di coordinamento parte variabile; è già infatti uno degli elementi che concorrono a definire la complessità della struttura per l'attivazione della specifica indennità di coordinamento parte variabile.

Al personale che ha svolto la funzione di guida al tirocinio continueranno ad essere attribuiti, a cura del Settore Formazione ed Aggiornamento, i corrispondenti punti ECM, da sottrarre dal debito formativo individuale annuale.

La presente proposta è riferita all'anno accademico 2007-2008, in attesa che la specifica commissione regionale definisca la materia di cui trattasi.





Ferrara P.tta E.Toti, 5 tel. 0532/ 789811/ 789803 Fax 0532/771644
E-mail: fist_ferrara@cisl.it

NOTA A VERBALE ALL'ACCORDO SULLE MODALITA' DI RICONOSCIMENTO DELLE FUNZIONI DI GUIDA DI TIROCINIO.

La CISL FP sottoscrive il presente accordo con nota verbale.

Nella consapevolezza della delicatezza ed importanza dell'attività di guida di tirocinio e considerato che il presente accordo riguarda l'anno scolastico già in corso, ha deciso di sottoscriverlo con questa formula, per sottolineare alcuni aspetti già più volte sollevati nel corso della trattativa in materia.

L'accordo in questione non risponde alla richiesta reiterata di considerare la funzione come attività di servizio a pieno titolo, così come indicato dalla Declaratoria di Categoria che la menzionano fra le funzioni svolte dal personale sanitario di categoria D.

L'identificazione di un tempo dedicato, riguarda però solo 2 momenti del tirocinio e non sono a gestione della guida, ma sono vincolati e nulla si menziona su quella che è la vera e propria esperienza di tirocinio.

L'altro aspetto che questa organizzazione considera critico è il fatto che non ci sono interventi organizzativi (a latere dell'accordo) per rendere compatibile le attività di didattica tutoriale e sanitaria.

La Cisl Fp auspica che, al termine di questo anno scolastico, si possa affrontare la questione anche sotto questi aspetti.

P. Clavio e Couelle

Ferrara 20-XI-07

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA FUNZIONE DI GUIDA DI TIROCINIO

Premessa: Si è presa in considerazione la funzione di guida di tirocinio sia per il suo ruolo cardine nell'ambito delle attività tutoriali sia perché si tratta di una funzione comune a tutti i corsi di laurea delle professioni sanitarie. Per la definizione delle altre funzioni tutoriali peculiari dei singoli corsi di laurea si rinvia ai regolamenti dei rispettivi corsi di laurea.

Per l'accesso alla funzione di guida di tirocinio sono stati individuati i seguenti **requisiti minimi**:

1. Profilo professionale di riferimento

La definizione del profilo professionale si basa sul principio che esso deve essere coerente con gli obiettivi dell'attività di tirocinio. Pertanto, di norma deve essere lo stesso profilo del corso di laurea.

A questo principio i singoli corsi di laurea possono applicare deroghe: (1) nei casi in cui non sia presente in servizio personale in possesso dello stesso profilo professionale del corso di laurea e (2) qualora le competenze richieste siano diverse da quelle specifiche del profilo professionale del corso di laurea.

2. Titoli di studio

Le guide di tirocinio devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio: (1) Diploma di scuola media superiore, (2) Diploma di Laurea coerente con il profilo professionale ovvero altro titolo equipollente.

Le uniche deroghe previste si applicano a coloro che attualmente svolgono il ruolo di guida di tirocinio pur non essendo in possesso di un Diploma di scuola media superiore. Non è prevista alcuna deroga per le nuove guide di tirocinio.

3. Assunzione e mantenimento della funzione di guida di tirocinio

Sono stati definiti i seguenti requisiti:

- A. Per l'ammissione alla funzione è richiesta un'anzianità di servizio di almeno due anni e, preferibilmente, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questa norma non si applica a coloro che attualmente svolgono il ruolo di guida di tirocinio.
- B. Disponibilità a svolgere la funzione di guida di tirocinio per periodi della durata minima di un anno accademico. La disponibilità va data ogni anno accademico in forma scritta, allegando a questa dichiarazione un curriculum formativo e professionale dal quale sia possibile evincere l'aggiornamento professionale specifico del profilo e quello relativo alle attività svolte nell'ultimo biennio. Questa norma si applica a coloro che sono già guide di tirocinio. Coloro che intendono proporsi come guide di tirocinio devono presentare domanda (corredata da un curriculum formativo e professionale) sulla base di un invito inoltrato dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti, sentita la Direzione Assistenziale, al personale

dell'unità operativa/servizio o del laboratorio interessato. Qualora non si rilevi alcuna disponibilità da parte del personale dell'unità operativa/servizio o del laboratorio che ha ricevuto l'invito del coordinatore delle attività formative professionalizzanti, è compito del Consiglio di Corso di Laurea individuare le soluzioni alternative opportune.

- C. Valutazione annuale obbligatoria delle capacità tutoriali delle guide di tirocinio da parte del coordinatore delle attività formative professionalizzanti, che si raccorderà a tal fine con il coordinatore del servizio. Nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico è previsto che la valutazione venga effettuata anche dal referente organizzativo. Questa norma va applicata partire dall'anno accademico 2007-08.
- D. Consistenza numerica delle guide di tirocinio. Il numero delle guide di tirocinio viene definito annualmente dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti in relazione agli obiettivi dei tirocini e al numero degli studenti da inserire nei tirocini.

4. Formazione tutoriale *ad hoc*

Il requisito di una specifica formazione professionale per le guide di tirocinio è ritenuto indispensabile. Per il conseguimento di questo requisito è previsto un periodo transitorio di 3 anni.

In deroga a questa norma sono ammessi alla funzione di guida di tirocinio anche professionisti che non abbiano svolto l'attività formativa per necessità contingenti (come nel caso di attivazione di un nuovo servizio ovvero di indisponibilità della guida di tirocinio titolare). In questi casi occorre che la guida dia la disponibilità ad effettuare la formazione una volta che questa sia stata attivata.

Per coloro che sono già guide di tirocinio è richiesto un aggiornamento della loro formazione ogni 5 anni. Questa norma deve cominciare ad essere applicata nell'arco di un periodo transitorio di 3 anni.

5. Assegnazione degli studenti alle guide di tirocinio

Il numero degli studenti da assegnare alle guide di tirocinio viene concordato, in relazione agli obiettivi di tirocinio, dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti con i responsabili delle Unità Operative, i coordinatori dei servizi e le guide di tirocinio.

Nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico esso viene concordato anche con il tutor supervisore.

6. Riconoscimenti per lo svolgimento della funzione di guida di tirocinio

- A. Previsione di un tempo standard da dedicare alle attività obbligatorie della guida di tirocinio, anche sulla base delle indicazioni fornite dai rispettivi consigli di corso di laurea.
- B. Valorizzazione economica della funzione di guida di tirocinio, tenendo conto anche dell'esistenza di eventuali accordi sindacali.
- C. Riconoscimento di crediti ECM.

D. Certificazione dell'attività svolta dalle guide di tirocinio. Viene rilasciata congiuntamente dal presidente del Consiglio di Corso di Laurea e dal coordinatore delle attività formative professionalizzanti.

Ai fini di una valutazione complessiva della problematica relativa ai riconoscimenti per lo svolgimento della funzione di guida di tirocinio, occorre tener conto del fatto che le guide di tirocinio possono essere dipendenti non solo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria, ma anche dell'Università, della Azienda ASL di Ferrara o di altre strutture esterne.